



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere (relatore)
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	I Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Giulia Ruperto	Referendario

nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO)

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

Visto, in particolare, l’articolo 1, commi 166 e 167, della richiamata legge finanziaria; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del *“Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR recante *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020”*;

Vista la nota della Presidente della Sezione del 27 luglio 2021 (PC_LOM - 99 - U - 27/07/2021) indirizzata all’Organo di revisione economico-finanziaria e al Sindaco degli enti locali della regione Lombardia con la quale si comunicava il termine entro il quale provvedere alla trasmissione della Relazione-questionario al rendiconto 2020 (31 ottobre 2021);

Visto l’avviso pubblicato sul sistema ConTe (Contabilità Territoriale) in data 28 luglio 2021 con il quale si informavano gli enti locali del termine finale per l’invio della Relazione-questionario al rendiconto 2020, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005, fissata per il 31 ottobre 2021;

Visto l’infruttuoso decorso del periodo stabilito per la compilazione/trasmissione della relazione-questionario relativa al rendiconto 2020;

Visti i solleciti inviati per il tramite dell’applicativo ConTe all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) in data 21 dicembre 2021 e 10 gennaio 2022;

Vista la deliberazione di accertamento dell’inadempimento di questa Sezione 22/2022/PRSE a seguito del mancato invio del questionario emessa in data 4 febbraio 2022;

Viste le note dell’Organo di revisione economico-finanziaria del 25 ottobre 2021 e del 28 gennaio 2022 pervenute con posta certificata, nonché la nota inviata attraverso l’applicativo ConTe in data 8 marzo 2022;

Vista la nota protocollo n. 4399 del 13 aprile 2022 inviata tramite l'applicativo ConTe e trasmessa anche a mezzo PEC al Sindaco Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO), con cui la Sezione sollecitava la trasmissione della relazione-questionario relativa al rendiconto 2020 entro il 19 aprile 2022;

Considerato che allo stato, all'esito delle verifiche effettuate sulla piattaforma informatica ConTe, persiste l'inadempimento del comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO) all'obbligo di cui al suddetto art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, non essendo tuttora pervenuta a questa Sezione la Relazione-questionario sul rendiconto della gestione 2020;

Vista la nota del magistrato istruttore del 27 aprile 2022 (SC_LOM - 4839 - 27/04/2022) con cui è stata richiesta la fissazione della Camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione la mancata compilazione e trasmissione della relazione-questionario sul rendiconto 2020 del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna;

Vista l'ordinanza con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, dott.ssa Vittoria Cerasi;

FATTO

Con avvisi del 21 dicembre 2021 e del 10 gennaio 2022, attraverso l'applicativo ConTe, codesta Sezione regionale di controllo ha sollecitato il Comune di San Bartolomeo Val Cavargna a trasmettere la relazione del revisore completa del parere, nonché il questionario relativo al consuntivo 2020.

Ai menzionati solleciti, a fronte dell'inadempienza del Comune è seguita apposita deliberazione di questa Sezione n. 22/2022/PRSE in data 4 febbraio 2022 con cui veniva accertata la mancata trasmissione del questionario 2020.

Con la stessa deliberazione l'Ente è stato, altresì, invitato a rispettare scrupolosamente gli obblighi e le tempistiche di invio.

Si rende noto che il Revisore, ██████████, con una comunicazione pervenuta il 25 ottobre 2021 a mezzo PEC a codesta Sezione (prot. 25675) aveva segnalato l'impossibilità di procedere alla compilazione e alla trasmissione della relazione - questionario, dichiarando:

“L'impossibilità oggettiva deriva dal fatto che non è possibile reperire le informazioni richieste in detto questionario per le seguenti ragioni:

- *nell' organico del Comune non è presente il Ragioniere/Responsabile del servizio finanziario in quanto il precedente Ragioniere è andato in pensione, prima della nomina del sottoscritto, e non si è ancora concluso il concorso indetto per la copertura di detta figura vacante.*

- *Il parere sul Bilancio consuntivo anno 2020 è stato reso dal precedente revisore ██████████*

Questa criticità è già stata dal sottoscritto evidenziata al Sindaco del Comune e verbalizzata nel verbale di insediamento dello scorso 16.7.2021.”

Al riguardo, dagli atti emerge che il precedente revisore, ██████████, aveva predisposto la relazione sul rendiconto 2020 con atto del 27 maggio 2021 senza, tuttavia, corredarla del prescritto parere, prima della cessazione del suo incarico. La presa d'atto della scadenza del mandato del primo revisore, ██████████, è avvenuta con delibera del consiglio comunale n.14 del 27 maggio 2021. Con la stessa delibera veniva incaricato il nuovo revisore, ██████████. Dall'applicativo ConTe non risulta caricato l'allegato alla relazione sul consuntivo 2020, ovvero il questionario; la relazione del revisore firmata dalla ██████████, come già detto, risulta priva del parere e, inoltre, manca la delibera di approvazione del consuntivo 2020.

Da una verifica sull'applicativo Gestione Enti Territoriali (GET), si riscontra, infine, che dal 19 settembre 2019 la figura del responsabile servizi finanziari coincide con il Sindaco, dopo la contestuale cessazione del precedente responsabile, ██████████.

A seguito della deliberazione di questa Sezione n. 22/2022/PRSE in data 4 febbraio 2022, con comunicazione pervenuta l'8 marzo 2022 per mezzo ConTe, il Revisore ██████████ -ha ribadito le asserite difficoltà nell'adempire al suo incarico e ha reso note le sue dimissioni avvenute in data 28 gennaio 2022.

Dalla consultazione del sistema informativo ConTe, alla data del 27 aprile 2022, nonostante l'ultimo sollecito del 13 aprile 2022 a mezzo della stessa piattaforma informatica e per mezzo della posta certificata non risulta ancora compilato e trasmesso a questa Sezione di controllo il questionario sul rendiconto 2020 ai sensi dell'art 1, commi 166 e 167, della legge n.266/2005

con i relativi allegati. Il magistrato istruttore ha pertanto chiesto alla Presidente della Sezione di sottoporre la questione all'esame della Sezione nell'odierna camera di consiglio.

DIRITTO

In primo luogo, occorre richiamare il quadro normativo di riferimento. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'articolo 1, comma 166, prevede che *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

Il successivo comma 167, dell'articolo 1 della richiamata legge, precisa che *"La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166 [...]"*.

L'art. 148-bis del decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) testualmente dispone: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ciò premesso, come già esposto in fatto, questa Sezione, a fronte della mancata trasmissione della relazione del revisore e del questionario sul consuntivo 2020, con la deliberazione n. 22/2022/PRSE, ha accertato l'inadempimento. Il Comune, tuttavia, a tutt'oggi non ha provveduto al relativo adempimento.

Giova rappresentare al Comune di San Bartolomeo Val Cavargna, che la trasmissione della relazione-questionario da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria si pone come adempimento indefettibile e prodromico all'effettuazione, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, delle verifiche previste dal vigente quadro normativo, dirette a tutelare, in prospettiva statica e dinamica, gli equilibri di bilancio. Va, inoltre, evidenziato che il mancato invio della relazione-questionario o il grave ritardo nella trasmissione costituisce violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei

compiti intestati a questa magistratura contabile (cfr. Sez. reg. contr. Sardegna, n. 71/2019/PRSE; Sez. reg. contr. Campania, n. 246/2021/PRSE).

Premesso che, nel caso di specie, è stata trasmessa la relazione priva del relativo parere, occorre sottolineare che l'invio della relazione completa del parere da parte del Revisore non costituisce una facoltà, ma un obbligo (come recita l'art.239, comma 1-*bis* del TUEL) e che l'omissione è da considerare inadempimento ai doveri che gravano sul Revisore dei conti e sul Comune. (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n.68/2020/PRSE)

Va utilmente chiarito che, secondo le indicazioni giurisprudenziali, l'organo di revisione competente alla compilazione e all'avvio della relazione-questionario, prescritti dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005, va individuato nell'organo di controllo in carica e non in quello, eventualmente diverso, che ha espletato le funzioni di revisore nell'esercizio a cui la relazione faccia riferimento. (cfr. deliberazioni: Sez. reg. contr. Lombardia n. 192/2017/PRSE; Sez. reg. contr. Puglia n. 135/2017/PRSP)

“Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, si ricorda che l’Ente avrebbe potuto tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall’art. 235, comma 2, TUEL, valutando anche l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente. A ciò deve aggiungersi che - in disparte, dunque, da ogni possibile responsabilità imputabile al soggetto pro tempore investito del predetto incarico di revisione – il comma 166 impone agli “organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria” di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica. Diversamente ritenendo si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di un questionario/relazione cada successivamente alla fine del mandato del soggetto, il cui mandato ha coperto il periodo oggetto del questionario/relazione.” (Sez. reg. contr. Lombardia n. 192/2017/PRSE)

In siffatto contesto la Sezione ritiene che il Consiglio comunale debba essere informato del perdurante inadempimento del Comune nonostante l'avvenuto accertamento sulla mancata trasmissione della relazione e del questionario relativi all'esercizio 2020 effettuato da questa Sezione con la più volte richiamata deliberazione n. 22/2022/PRSE, e ciò ai fini anche di una valutazione sulla situazione in cui versa l'Ente dal punto di vista contabile sia per la mancanza di un responsabile del servizio finanziario diverso dal Sindaco sia con riferimento alle

avvenute dimissioni del revisore [REDACTED]. Si ritiene anche che apposita segnalazione debba essere effettuata all'Ordine professionale dei revisori contabili (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, n. 62/2015/PRSE; Sez. reg. contr. Lombardia, n.68/2020/PRSE).

CONSIDERATO

- che il termine previsto per la trasmissione della relazione-questionario relativa al rendiconto della gestione 2020 era stato fissato al 31 ottobre 2021;
- che l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna ha rappresentato la mancanza di un Ragioniere/Responsabile del servizio finanziario presso il Comune;

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia nel ribadire la violazione, da parte del Comune di San Bartolomeo Val Cavargna (CO), dell'obbligo di tempestiva compilazione e trasmissione della relazione-questionario dell'organo di revisione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2020;

DISPONE

- la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Consiglio comunale sui contenuti della presente delibera;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro sessanta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la deliberazione sia trasmessa anche all'Ordine professionale dei revisori di Varese e Como per le eventuali determinazioni di competenza;
- ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.

Il Magistrato Relatore

(dott.ssa Vittoria Cerasi)



Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)



Depositata in Segreteria il

10 maggio 2022

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)

